

PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DEGLI ARTT. 61 E 179 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA SELEZIONE DI UNA ENERGY SERVICE COMPANY (ESCO) AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE MISTA DI BENI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DEI COMUNI DI RHO, SESTO SAN GIOVANNI, BARANZATE, SAMARATE E LISSONE DA REALIZZARSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (FTT) AI SENSI DEGLI ARTT. 2, COMMA 1, LETT. M) E 15 DEL D.LGS. N. 115/2008.

CIG: 8498778578
FAQ AGGIORNATE AL
19.05.2021

Quesito n. 1	Chiarimento n. 1
Considerata la particolare complessità dell’oggetto di gara, riteniamo di fondamentale importanza, prima di procedere alla visita dei luoghi, studiare e analizzare approfonditamente la corposa documentazione di gara, alla quale abbiamo avuto accesso completo solo nella giornata di ieri. Tale studio, che ribadiamo, è importante concludere prima della visita presso gli edifici, è reso ancora più difficoltoso dalle modalità di lavoro dovute all’emergenza sanitaria in corso, pertanto si chiede di voler concedere una proroga di 15 giorni del termine per la richiesta dei sopralluoghi obbligatori.	<u>La Stazione Appaltante ritiene di confermare il termine del 19.04.2021 per l’inoltro della richiesta di sopralluogo.</u> All’uopo si precisa che la documentazione tecnica contenuta nella cartella condivisa è disponibile dal 25.03.2021, data di trasmissione della lettera d’invito. A seguito di momentanea non disponibilità della cartella stessa, intercorsa in data 02.04.2021, il Servizio CUC ha prontamente provveduto ad inviare la documentazione a tutti gli operatori economici attraverso <i>We Transfer</i> in data 07.04.2021. Il lasso temporale dal 02.04 al 07.04 è inoltre corrisposto alle festività pasquali. La temporanea sospensione del collegamento alla cartella condivisa non ha inciso, in modo significativo, sulla tempistica originariamente stimata per la richiesta di sopralluogo. Inoltre tale richiesta di sopralluogo è

	principalmente dovuta alle connesse attività organizzative per gli Enti interessati e si prefigge lo scopo di stilare un calendario delle attività di verifica che avranno inizio solo successivamente.
Quesito n. 2	Chiarimento n. 2
La Scrivente chiede i seguenti chiarimenti: Si chiede di confermare che sia possibile per il concorrente, già candidato in forma singola durante la fase di prequalifica, di presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo con altre imprese (in possesso dei necessari requisiti) che: A.1) ABBIANO a loro volta presentato domanda di partecipazione in fase di prequalifica in forma individuale; A.2) NON abbiano presentato domanda di partecipazione in fase di prequalifica. Per quanto riguarda il sopralluogo: B.1) si chiede se, in caso di partecipazione in RTI COSTITUITO o anche COSTITUENDO, possa ritenersi esaustiva e valida, "in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici" (Cit. Lettera Invito Art. 1.3 pag. 5 - prescrizione alla quale deve dichiarare di adeguarsi anche un Rti "costituendo"), la presa visione e conoscenza dello stato dei luoghi dove dovrà essere eseguito il servizio da parte della sola impresa mandataria di un RTI Costituito/Costituendo, stante il diniego di Questa Spettabile Stazione Appaltante alla	Ai sensi dell'art. 48, comma 11, del D.lgs. 50/2016, in caso di procedure ristrette l'operatore economico invitato individualmente <u>ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario (capogruppo) di operatori riuniti.</u> In linea generale e ferma restando l'autonoma valutazione della commissione giudicatrice, in ossequio al principio del <i>favor participationis</i> appare dunque possibile per gli operatori pre-qualificati in forma individuale presentare offerta con altro operatore - anche non pre-qualificato - in aggiunta, purché anche quest'ultimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla <i>lex specialis</i> di gara, con specifico riferimento alle mandanti. Rimane in ogni caso fermo che la possibilità di aggregazione dovrà essere valutata nel caso concreto e non potrà incidere negativamente sulla qualificazione del gruppo diminuendo le garanzie dell'amministrazione o essere funzionale a eludere la sopravvenuta mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa (mandataria) precedentemente prequalificatasi. Con riferimento al chiarimento relativo allo svolgimento del sopralluogo, si rinvia

possibilità di una proroga della data di prenotazione dei sopralluoghi (si ricorda il termine fissato dalla lettera d'invito per la richiesta sopralluoghi il 19/04 e il termine di invio offerta il 30/07); B.2) si chiede, nell'ipotesi di risposta negativa alla domanda precedente (punto B.1) e in caso di decisione di partecipazione in RTI COSTITUITO e/o COSTITUENDO presa successivamente alla data di prenotazione dei sopralluoghi - se Questa Spettabile Stazione Appaltante ritenga ammissibile l'integrazione dei nominativi dei soggetti delegati rispetto alla prenotazione di visita dei luoghi già comunicata nei termini (ovvero entro il 19/04/21) da una delle imprese che intendono presentare offerta congiuntamente.	a quanto disciplinato al quarto e al quinto capoverso dell'art. 1.3 della Lettera di Invito, fermo restando che la modifica/integrazione dei nominativi dei soggetti delegati è sempre possibile, purché antecedente rispetto alla data di effettivo svolgimento del sopralluogo.
Quesito n. 3	Chiarimento n. 3
Con riferimento alla gara in oggetto abbiamo riscontrato che, per il Comune di Sesto S. Giovanni, l' "Allegato 1 - Baseline" riporta un totale di 13 stabili in elenco, oggetto di efficientamento. All'interno dell' "Allegato 4 - Modello C.1 Offerta Tecnico-Quantitativa", invece, al crit. 8.4.5 relativo al comune suddetto, sono indicati per la compilazione solo 6 dei 13 edifici. Si chiede pertanto di chiarire se si tratti di un refuso e, nel caso, provvedere ad integrare nella tabella presente in allegato 4, gli stabili mancanti	Si conferma che si tratta di un refuso e che il numero di edifici per il Comune di Sesto San Giovanni è pari a 13. Si provvede quindi a correggere il documento "Allegato 4 - Modello C.1 Offerta Tecnico-Quantitativa" e a fornire ai concorrenti la versione aggiornata.

Quesito n. 4	Chiarimento n. 4
Anche in riferimento a quanto previsto alla sezione 3, pag. 18 del disciplinare di prequalifica ("Partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti") e all'art. 6.1 punto ii) della lettera d'invito, si chiede di confermare che l'operatore economico che in fase di prequalifica abbia presentato domanda di partecipazione in forma singola possa presentare offerta in costituendo RTI con operatori economici non anch'essi precedentemente qualificati. In caso di risposta affermativa al quesito che precede, si chiede di confermare che l'operatore singolarmente prequalificato possa presentare offerta con il ruolo di mandatario ovvero di mandante del costituendo RTI con operatori non precedentemente qualificati.	Sul punto, si rinvia al chiarimento fornito al precedente quesito n. 2. In ogni caso, ai sensi dell'art. 48, comma 11, del D.lgs. 50/2016, l'operatore singolarmente qualificato dovrà necessariamente ricoprire il ruolo di mandatario/capogruppo del RTI.
Quesito n. 5	Chiarimento n. 5
Si chiede di confermare che l'offerta non debba essere corredata da una ulteriore cauzione in misura pari al 2,5% del valore dell'investimento.	Si conferma che l'offerta dovrà essere corredata esclusivamente dalla garanzia provvisoria di cui all'art. 4.1. della Lettera di Invito, nonché dalla dichiarazione di impegno a rilasciare le garanzie definitive di cui all'art. 4.2. della Lettera di Invito.
Quesito n. 6	Chiarimento n. 6
1 - Si chiede di indicare se ai fini del caricamento dell'offerta tecnica qualitativa vi siano limiti di dimensione del file .zip contenete tutti i documenti richiesti appunto per l'offerta tecnica qualitativa e in caso affermativo, di esplicitare tali limiti.	Si rimanda alle modalità tecniche di utilizzo della piattaforma - disponibili alla sezione <i>Documentazione di gara</i> - punti 9.1 e 9.2.

2 - Con riferimento alla Lettera d'Invito, terzo capoverso della sezione 7.2 riportante "Tale documento dovrà essere organizzato con fascicoli dedicati su base comunale (fatta eccezione per gli elaborati di cui ai successivi punti 7.4.1, 7.4.2, 7.4.7, 7.4.8, 7.4.9, 7.4.10 e 7.4.11) e dovrà contenere:....", si chiede di confermare che i suddetti punti 7.4.1, 7.4.2, 7.4.7, 7.4.8, 7.4.9, 7.4.10 e 7.4.11 siano da intendersi come 7.2.1, 7.2.2, 7.2.7, 7.2.8, 7.2.9, 7.2.10 e 7.2.11. 3. 3 - Con riferimento alla Lettera d'Invito, alla sezione 7.2.2, al sottopunto B si fa riferimento al punto 7.4.2.C che non trova corrispondenza nel documento. Si prega di rettificare tale riferimento. 4 - Si chiede di confermare che il limite, riportato alla sezione 7.2.4 della Lettera d'Invito, di max 3 fogli A3 per ciascun edificio sia da intendersi come 6 pagine A3.	2 - Si conferma che si tratta di un refuso e che il riferimento tra parentesi al terzo capoverso della sezione 7.2 a pag. 19 della Lettera di Invito "(fatta eccezione per gli elaborati di cui ai successivi punti 7.4.1, 7.4.2, 7.4.7, 7.4.8, 7.4.9, 7.4.10 e 7.4.11)" <u>deve intendersi correttamente riferito ai punti 7.2.1, 7.2.2, 7.2.7, 7.2.8, 7.2.9, 7.2.10 e 7.2.11.</u> 3 - Si conferma che si tratta di un refuso e che <u>il riferimento corretto è al punto 7.2.2.C</u> (e non al 7.4.2.C). 4 - Si conferma.
Quesito n. 7	Chiarimento n. 7
In riferimento allo schema di contratto allegato alla procedura e alle previsioni dell'art. 12 in materia di incentivi, viene correttamente indicato: "il Concedente presterà ogni ragionevole assistenza al Concessionario nella produzione dei dati e/o dei documenti di propria competenza che si rendessero necessari da parte del medesimo ai predetti fini." In relazione a quanto sopra, siamo quindi a richiedere se, nel caso gli eventuali incentivi	La questione risulta disciplinata dallo Schema di Contratto agli artt. 12 sub (b) e (c) e 6, lett. a. sub (i). Fermo quanto precede e fatte salve le interpretazioni che verranno fornite in fase esecutiva, in termini generali - fermo restando il principio di cui all'art. 12 sub (c) del Contratto secondo cui "<i>Il Concessionario assume integralmente il rischio relativo al rilascio e al valore dei TEE. Qualora per qualsiasi ragione - anche per eventuali mutamenti sopravvenuti</i>

non vengano riconosciuti per ragioni direttamente imputabili al comune (ad esempio mancata produzione dei dati e/o dei documenti di propria competenza), risulterà possibile ridefinire, in modo commisurato alla perdita di incentivi, i parametri contrattuali ai sensi dell'art. 12 comma b.	<i>della normativa - il Concessionario non riuscisse ad ottenere, in tutto o in parte, il rilascio dei TEE ovvero il valore degli stessi venisse ridotto in qualsiasi misura, non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo né richiedere la modifica di alcuno dei termini del Contratto” - non si può escludere che qualora il mancato riconoscimento derivi effettivamente da un inadempimento imputabile in via esclusiva al Concedente, si possa correttamente instaurare una procedura di revisione del PEF.</i> Tuttavia, ogni eventuale fattispecie sarà oggetto di una valutazione caso per caso dei relativi presupposti.
--	--